

**DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2015
499/2015/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI
FLESSIBILITÀ DA PARTE DELLE IMPRESE DI RIGASSIFICAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 312/2014, del 26 marzo 2014 (di seguito: regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n.239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito deliberazione 438/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito deliberazione 446/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 448/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 448/2014/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 118/2015/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG), approvato dall'Autorità con deliberazione 12 maggio 2011, ARG/gas 57/11, come successivamente modificato ed integrato;
- la comunicazione di ALNG del 22 settembre 2015, prot. Autorità n. 27347 del 22 settembre 2015 (di seguito: comunicazione del 22 settembre 2015)
- la comunicazione di ALNG del 12 ottobre 2015, prot. Autorità n. 29828 del 13 ottobre 2015 (di seguito: comunicazione del 12 ottobre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 502/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto un periodo di sperimentazione, fino al 31 dicembre 2015, funzionale alla definizione delle modalità di offerta e gestione di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione;
- in base al punto 4 della medesima deliberazione, il servizio di flessibilità nel periodo di sperimentazione è erogato sulla base di condizioni definite con apposite modifiche dei codici di rigassificazione conformi ai criteri transitori di seguito indicati:
 - a) i corrispettivi applicati agli utenti sono stabiliti su proposta delle imprese di rigassificazione, formulata tenendo anche conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio, come dettagliati nella relazione tecnica che le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità, nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio;
 - b) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto siano destinati:
 - i. a copertura dei costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;
 - ii. a copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite, per la quota eccedente l'importo sub i.
 - iii. per la parte eccedente gli importi di cui ai precedenti punti sub A e sub B, agli utenti del servizio di rigassificazione pro quota in base

alla capacità di rigassificazione loro conferita che non hanno utilizzato;

- con la deliberazione 448/2014/R/gas, l’Autorità ha approvato la proposta di modifica del codice di rigassificazione che disciplina l’offerta e l’erogazione del servizio di flessibilità e del servizio di stoccaggio temporaneo da parte di ALNG e la relativa proposta dei corrispettivi, articolata in:
 - un corrispettivo per la sottoscrizione (CSS) che permette di accedere al servizio di flessibilità e allo stoccaggio temporaneo ; e
 - dei corrispettivi per l’attivazione (CAS e/o CBO) del servizio scelto; e
 - dei corrispettivi per l’erogazione (CRF e/o CRS) del servizio scelto;
- la deliberazione 448/2014/R/gas ha stabilito, inoltre, che la definizione dei corrispettivi del servizio di flessibilità è limitata al periodo di sperimentazione e potrà essere rivista, ove opportuno, sulla base dei risultati (anche in termini di costi e ricavi) e delle informazioni acquisite durante il medesimo periodo;
- con comunicazione del 22 settembre 2015, ALNG ha segnalato l’opportunità di una estensione, fino al 31 dicembre 2017, del periodo di sperimentazione del servizio di flessibilità di cui alla deliberazione 502/2013/R/gas al fine di valutarne l’assetto più efficiente in armonia con le modifiche al sistema del bilanciamento che verranno introdotte con l’attuazione del regolamento n. 312/2014; inoltre, con la medesima comunicazione, nonché con la comunicazione del 12 ottobre 2015, ALNG ha trasmesso una nuova proposta di corrispettivi per il servizio che prevede:
 - il loro aggiornamento in riduzione, tenendo conto dei costi fissi incrementali già recuperati;
 - una nuova opzione tariffaria, selezionabile dagli utenti in alternativa all’attuale, che prevede l’annullamento del corrispettivo di attivazione giornaliera (CAS) e il recupero dei connessi ricavi con l’incremento del corrispettivo di sottoscrizione;
- la nuova opzione è funzionale a massimizzare l’utilizzo del servizio anche per piccoli quantitativi, la cui convenienza può essere invece compromessa dall’applicazione del corrispettivo di attivazione CAS, il cui importo è indipendente dai volumi erogati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 448/2014/R/gas, tenendo conto delle osservazioni pervenute in merito alla proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione trasmessa da ALNG, l’Autorità ha previsto l’integrazione del codice di rigassificazione di questa società con la disciplina volta a specificare i casi in cui eventuali modifiche da parte del gestore al programma inizialmente fissato, comunicate oltre un termine ultimo e non richieste dagli utenti, comportino la mancata prestazione, anche parziale, del servizio di rigassificazione;

- la definizione della disciplina di cui al precedente punto costituisce declinazione puntuale di un principio generale, valevole per tutte le imprese di rigassificazione, secondo il quale la modifica del programma non richiesta dall'utente, ma attuata (oltre un certo termine) unilateralmente dal gestore costituisce una mancata prestazione da parte di quest'ultimo;
- l'opportunità di precisare il codice di rigassificazione di ALNG nei termini di cui sopra si è giustificata in ragione del fatto che ipotesi di mancata prestazione per modifiche unilaterali del programma da parte del gestore del terminale assumono maggiore rilevanza con l'erogazione di servizi di flessibilità; la puntualizzazione di un principio generale, comunque presente nel codice di rigassificazione (e nella regolazione dell'Autorità), risponde, quindi, a esigenze di certezza tra le parti del contratto di rigassificazione e di prevenzione del contenzioso.

RITENUTO CHE :

- sia opportuno estendere il periodo di sperimentazione del servizio di flessibilità, di cui al punto 4, della deliberazione 502/2013/R/gas, al fine di definirne l'assetto più efficace nel contesto del bilanciamento, che sarà definito in attuazione del regolamento 312/2014;
- il termine del 31 dicembre 2017 sia congruo al fine di concludere le attività di sperimentazione di cui al precedente alinea;
- sia opportuno approvare l'aggiornamento della proposta dei corrispettivi per il servizio di flessibilità trasmessa da ALNG;
- sia, altresì, opportuno prevedere che anche le altre imprese di rigassificazione presentino, all'Autorità, una proposta di aggiornamento del proprio codice recante una disciplina volta a dettagliare i casi in cui eventuali modifiche da parte del gestore al programma inizialmente fissato, comunicate oltre un termine ultimo e non richieste dagli utenti, comportino la mancata prestazione, anche parziale, del servizio di rigassificazione

DELIBERA

1. di estendere il periodo di sperimentazione del servizio di flessibilità, di cui al punto 4, della deliberazione 502/2013/R/gas, fino al 31 dicembre 2017;
2. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di modifica trasmessa da ALNG con comunicazione del 12 ottobre 2015 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
3. di prevedere che le imprese di rigassificazione predispongano una proposta di modifica dei propri codici di rigassificazione, funzionale ad integrare la disciplina della programmazione delle riconsegne con le modalità di gestione dei casi di

modifica dei programmi di riconsegna non richiesta dagli utenti; in particolare tale disciplina definisce:

- i flussi informativi con gli utenti;
 - il termine ultimo entro il quale tale modifica può essere effettuata;
 - i casi in cui, le modifiche della programmazione effettuate oltre il termine di cui al precedente alinea, danno luogo a mancata prestazione del servizio di rigassificazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico ed alla società ALNG;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni